

# LA GIURISDIZIONE INTERNAZIONALE DEL GIUDICE ITALIANO

**Sommario** | 1. Generalità. – 2. Nozione. – 3. Ambito. – 4. Derogabilità. – 5. Difetto di giurisdizione. – 6. Litispendenza. – 7. Momento determinante. – 8. Immunità.

## ■ 1. Generalità.

L'individuazione dei casi in cui sussiste la giurisdizione italiana nonostante la presenza di elementi di estraneità è uno dei principali oggetti del **diritto processuale civile internazionale**, di quel complesso di **norme che regolano lo svolgimento del processo civile** ove questo coinvolga persone, fatti, atti o provvedimenti che presentano **punti di contatto con ordinamenti giuridici diversi** da quello in cui si svolge.

Ambito  
della disciplina  
di diritto  
processuale civile  
internazionale:

- casi in cui, nonostante la presenza di elementi di estraneità, sussiste la **giurisdizione del giudice italiano**;
- regolamentazione delle procedure e dei requisiti necessari al **riconoscimento in Italia dell'efficacia di sentenze o di altri provvedimenti** giurisdizionali pronunciati all'estero;
- norme sulla **condizione processuale degli stranieri e trattamento processuale del diritto straniero** ove il giudice italiano debba procedere alla sua applicazione.

Il diritto processuale  
civile internazionale  
nella legge  
218/1995:

- il **Titolo II (artt. 3-12)** affronta la maggior parte delle problematiche inerenti la presenza di elementi di estraneità in vicende di matrice processuale;
- il **Titolo V (artt. 64-71)** riguarda le condizioni e le procedure per il riconoscimento delle sentenze e degli atti stranieri.

Il diritto processuale  
civile internazionale  
nelle leggi speciali:

- **art. 14 cod. nav.** in tema di danni da collisione tra navi o aeromobili;
- **art. 40 della L. 184/1983** in tema di adozione di minori italiani da parte di residenti all'estero.

Il diritto processuale  
civile internazionale  
nelle convenzioni  
internazionali:

- nella **Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968**, vi è la predisposizione di un vero e proprio **sistema uniforme di diritto processuale internazionale**;

Il diritto processuale civile internazionale nelle convenzioni internazionali:

- altre convenzioni internazionali (ad es. la Convenzione dell’Aja in tema di minori del 1961) contengono disposizioni finalizzate all’**uniformità della disciplina**.

Il diritto processuale civile internazionale in ambito UE:

- il **Regolamento UE n. 1215/2012 (cd. Bruxelles I bis)** sulla **competenza giurisdizionale internazionale, il riconoscimento e l’attuazione delle decisioni in materia civile e commerciale** nell’ambito degli Stati membri dell’UE (dal 2015 ha sostituito il **Reg. 44/2001**);
- il **Regolamento UE n. 848/2015** in materia di procedure di insolvenza (dal 26 giugno 2017 ha sostituito il Regolamento **CE n. 1346/2000**);
- il **Regolamento CE n. 2201/2003** relativo alle decisioni in materia matrimoniale e di potestà dei genitori;
- il **Regolamento UE 655/2014**, istitutivo di una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (applicabile a decorrere dal 18 gennaio 2017),
- il **Regolamento UE n. 1111/2019**, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (in vigore dal 1° agosto 2022).

Rapporti con il d.i.p.:

- il diritto processuale civile internazionale costituisce uno **strumento indefettibile per l’operatività in concreto dello stesso diritto internazionale privato**;
- solo **dopo aver stabilito se sussista la propria giurisdizione** in base alle norme di diritto processuale civile internazionale il giudice italiano potrà **individuare la disciplina applicabile** alla fattispecie oggetto della sua cognizione applicando le norme di d.i.p. (**collegamento operativo tra il d.i.p. ed il diritto processuale civile internazionale**).

### 1.1. Analogie e differenze.

	ANALOGIE	DIFFERENZE
<b>Diritto processuale civile internazionale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sono <b>branche dell’ordinamento interno</b></li> <li>- Hanno ad oggetto fattispecie che presentano <b>elementi di estraneità</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Si colloca nell’ambito del <b>diritto interno in materia internazionale</b></li> <li>- Ha ad oggetto la <b>regolamentazione “in via diretta”</b> di fattispecie che presentano elementi di estraneità: il legislatore detta direttamente la disciplina delle vicende che presentano punti di contatto con altri ordinamenti giuridici</li> </ul>

<b>Diritto internazionale privato</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Si colloca nell'ambito del <b>diritto interno a vocazione internazionale</b></li> <li>- Si occupa della <b>regolamentazione "in via indiretta"</b> di fattispecie che presentano elementi di estraneità: è attraverso il <b>rinvio ad una legge ulteriore</b> (nazionale o straniera) che il legislatore provvede alla disciplina dei rapporti a carattere transnazionale</li> </ul>
---------------------------------------	--	---

## ■ 2. Nozione.

Per **giurisdizione internazionale del giudice italiano** si intende il potere dell'autorità giudiziaria italiana di **decidere in ordine a controversie che presentano elementi di estraneità.**

Prima della legge  
218/1995:

- la **nazionalità italiana del convenuto** consentiva il radicamento della giurisdizione italiana;
- **non assumeva rilevanza qualsiasi altro aspetto** della vicenda oggetto di cognizione (localizzazione del bene, origine del diritto fatto valere in giudizio, luogo di apertura della successione, etc.);
- a fondamento della disciplina vi era la concezione della **giurisdizione come espressione della sovranità dello Stato**, da esercitarsi necessariamente nei confronti di tutti i cittadini-sudditi, anche al fine di garantirne gli interessi rispetto ai possibili abusi delle giurisdizioni straniere.

Dopo la legge  
218/1995:

- a fondamento di tale legge vi sono **l'apertura ai valori giuridici stranieri e l'equivalenza degli stessi rispetto a quelli nazionali**;
- vi è **l'abbandono della cittadinanza del convenuto come criterio generale** di giurisdizione internazionale;
- il sistema si fonda su una serie di **criteri alternativi**, in grado di radicare la giurisdizione italiana anche a prescindere dalla cittadinanza italiana del convenuto;
- il **criterio della nazionalità** opera come **criterio speciale** in alcune particolari materie come la filiazione (art. 37) o l'adozione (art. 40).

## ■ 3. Ambito.

### • 3.1. Disciplina nazionale.

• **3.1.1. Criteri generali.**

Importanza di carattere essenziale assume l'art. 3 della l. 218/1995, che ha per oggetto la **delimitazione dell'ambito di operatività della giurisdizione italiana** e contiene i **criteri di collegamento principali**. Altre disposizioni generali contenute nella l. 218/1995 sono gli artt. 5 e 6.

Competenza del giudice italiano (art. 3 l. 218/1995):	<ul style="list-style-type: none"> <li>• quando <b>il convenuto è domiciliato o residente in Italia;</b></li> <li>• quando <b>il convenuto ha in Italia un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio</b> a norma dell'art. 77 cod. proc. civ.;</li> <li>• <b>in tutti gli altri casi in cui è prevista dalla legge;</b></li> <li>• nei casi individuati <b>in base ai criteri</b> stabiliti dalle Sezioni 2, 3 e 4 del Titolo II <b>della Convenzione di Bruxelles del 1968</b>, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.</li> </ul>
Il richiamo alla Convenzione di Bruxelles del 1968:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• implica l'<b>estensione dell'ambito</b> di operatività della Convenzione anche nei confronti di Stati non aderenti alla convenzione considerata;</li> <li>• deve ora coordinarsi con quanto disposto dal <b>Regolamento UE n. 1215/2012</b> (cd. reg. Bruxelles I bis) dato che, ai sensi dell'art. 68, 2° comma dello stesso, <b>la normativa comunitaria sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della Convenzione di Bruxelles.</b></li> </ul>
La giurisdizione italiana non sussiste:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero</b> (art. 5 l. 218/1995);</li> </ul>
Il giudice italiano conosce:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• incidentalmente <b>le questioni</b> che non rientrano nella giurisdizione italiana e <b>la cui soluzione è necessaria per decidere</b> sulla domanda proposta (art. 6 l. 218/1995).</li> </ul>

**RIQUADRO DI APPROFONDIMENTO**

**Quali sono i rapporti tra la Convenzione di Bruxelles e il Regolamento UE n. 1215/2012?**

Ai sensi dell'art. 68, comma 2° del **Regolamento UE n. 1215/2012** ogni riferimento alla **Convenzione di Bruxelles** si intende fatto al Regolamento: dunque, anche il richiamo dell'art. 3, 2° comma l. 218/1995 dovrebbe ormai leggersi come richiamo al Reg.1215/2012.

Tuttavia, il richiamo operato dal legislatore alla Convenzione ha il valore di un'**incorporazione mediante rinvio**. Inoltre, la normativa comunitaria si applica in virtù del diverso principio dell'efficacia diretta negli ordinamenti degli Stati UE. Ragionando in

questo senso, il Regolamento produrrebbe effetti nel solo territorio degli Stati UE, mentre i criteri della Convenzione opererebbero come principi fondamentali del sistema di diritto internazionale processuale, e, quindi, **anche oltre i confini** degli Stati aderenti alla Convenzione.

Il problema ha, tuttavia, **modesta rilevanza pratica** poiché il Regolamento riproduce in buona parte il contenuto della Convenzione. Innovazioni hanno investito alcuni concetti come il luogo di adempimento dell'obbligazione, l'illecito civile, i contratti cd. di consumo, e i viaggi organizzati.

È da osservare, infine, che la disciplina della Convenzione e del Regolamento si applicherà **solo con riferimento alle materie civili e commerciali**, con esclusione delle controversie su: stato e capacità delle persone, rapporti familiari e successioni, procedimenti fallimentari ed arbitrari.

### **Quali problemi interpretativi si pongono nei rapporti tra la disciplina nazionale sulla *class action* e quella dell'Unione Europea sui contratti consumeristici?**

Tali due normative non operano scelte uniformi con riferimento all'individuazione del giudice competente a conoscere delle relative controversie in ambito consumeristico. In particolare: l'art. 104 bis del Codice del Consumo impone la proposizione dell'azione di classe esclusivamente dinanzi al Tribunale ordinario del capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa convenuta; gli artt. 17 e ss. del Regolamento 1215/2012 fissano la competenza per qualsiasi azione del consumatore verso l'altra parte alternativamente davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore.

L'eventuale conflitto deve essere risolto **in favore della normativa dell'Unione Europea** di riferimento perché trattasi di disciplina: di fonte regolamentare, direttamente efficace nell'ambito degli Stati membri e sovraordinata rispetto a quella nazionale; avente natura speciale rispetto a quella interna, inerendo fattispecie connotate dall'elemento della transnazionalità.

#### **• 3.1.2. Criteri sussidiari.**

Per effetto dell'operatività di tali criteri, è possibile affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano **anche al di fuori delle ipotesi in cui sono in grado di operare i criteri principali** sopra ricordati. Trattandosi di **criteri sussidiari**, essi sono destinati ad operare solo **in via residuale**, nel caso in cui la giurisdizione italiana non sia già stata affermata alla luce dei criteri generali indicati dall'art. 3.

Competenza  
del giudice italiano  
(art. 4 l. 218/1995):

- in caso di **accettazione espressa delle parti**;
- in caso di **accettazione tacita da parte del convenuto**.

Accettazione:  
espressa

- le parti **accettano convenzionalmente** la giurisdizione italiana;
- l'accettazione deve essere provata **per iscritto** (forma richiesta solo **ad probationem**);
- è sufficiente che vi sia un **mero accordo verbale conferma-**